

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"ESPLORAZIONIURBANE"**

Art. 1 – Costituzione

In data 20/06/2023 in Firenze, tra i Sigg:ri

- 1) **MASSIMILIANO ROSSI**
- 2) **OLIVIA BINI**
- 3) **ADRIANA ADAMO**
- 4) **RODOLFO TAGLIAFERRI**
- 5) **MARCO ZANAZZI**

(omessi in questa versione i dati sensibili per pubblicazione)

si costituisce un'Associazione culturale e ricreativa "ESPLORAZIONIURBANE", con durata fino al giorno 31 Dicembre 2040, senza scopo di lucro, retta e regolata dal Codice Civile della Repubblica Italiana e dallo Statuto, parte integrante ed inscindibile del presente atto, con sede in Firenze al Viale dei Mille n. 8. La sede Sociale non e' aperta alla frequentazione dei Soci, ma il Consiglio Direttivo stabilira' indichera' di volta in volta un luogo adatto per eventuali riunioni ed assemblee Sociali. La sede Sociale potra' successivamente essere variata con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. Così, con le stesse maggioranze, potra' essere disposta la proroga dell'Associazione per un periodo non superiore, di volta in volta, di dieci anni dalla data della precedente scadenza.

Art.2 – Oggetto e scopo

L'Associazione, apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà Sociale, nel campo della promozione della cultura e dell'arte, che consiste principalmente in:

- elevazione morale e fisica dell'uomo perseguita tramite la diffusione della cultura del territorio e della fotografia;
- riscoperta e documentazione del patrimoni immobiliari abbandonati e in rovina;
- divulgazione di materiale foto/videografico inerente il patrimonio immobiliare abbandonato;
- ideazione, promozione e gestione di progetti atti alla rivalutazione e al recupero di spazi immobiliari abbandonati o in disuso;
- fornire consulenze di qualsiasi genere in relazione agli edifici abbandonati;
- promozione nazionale ed internazionale delle produzioni artistiche, fotografiche, musicali, cinematografiche e teatrali anche mediante la creazione di siti internet inerenti i patrimoni abbandonati;
- promozione, tutela e la valorizzazione del territorio attraverso attività naturalistiche e utilizzo di materiali e risorse anche in campo artistico e artigianale;
- realizzazione di eventi culturali a tema luoghi abbandonati;
- gestione e realizzazione di stand, spazi espositivi, locali commerciali utili alla diffusione di prodotti artistici e prodotti funzionali e connessi alla loro distribuzione;
- gestione di posti di ristoro connessi con la diffusione della cultura del recupero di siti abbandonati;
- l'organizzazione e gestione di meeting, manifestazioni fieristiche e congressuali inerenti l'attività Sociale con connessa

- organizzazione di escursioni, gite, visite guidate sui luoghi di particolare interesse;
- l'organizzazione e la gestione di giochi denominati "softair";
- a) l'Associazione potrà svolgere inoltre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, nel rispetto dei limiti delle vigenti normative. Qualora l'Associazione aspirasse alla qualifica di ONLUS, dovrà rispettare i dettami di cui all'art. 6 del D. Lgs N° 460/1997 ai fini della perdita della qualifica, conformemente alle disposizioni previste all'art. 111, commi 3, 4bis e 4 quinquies del D.P.R. 22/12/1986 n° 917 e successive modificazioni, ed uniformate al D.P.R. 235/2001;
- b) l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni contrattuali, mobiliari ed immobiliari, commerciali inerenti e/o strumentali all'attività della stessa;
- c) l'Associazione potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future;
- d) l'Associazione potrà organizzare corsi di preparazione e perfezionamento nei vari campi dell'attività Sociale; promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi ed iniziative per la diffusione della cultura fotografica, musicale e in generale per quanto attiene al valore culturale ed educativo di luoghi abbandonati;
- e) per la realizzazione dei suddetti scopi l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione tecnica di personale esterno all'Associazione; potrà acquistare tutto il materiale occorrente per l'attività Sociale, per la conoscenza delle antiche tradizioni canore e dei canti popolari, costumi, strumenti e

quant'altro occorre per manifestazioni e spettacoli, nonché mezzi di trasporto;

- f) l'Associazione può stabilire rapporti ed attuare convenzioni con altre associazioni, Enti pubblici e privati, Comunità Europea, Regione, Provincia, Comune, Azienda Autonoma, scuole pubbliche e private laiche e religiose, che ritenga utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo Sociale;
- g) l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, a eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie a quella statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Delle quote degli fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- a) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte di chi intenda aderire all'Associazione, nonché la quota annuale di iscrizione all'Associazione;

- b) l'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto e all'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e quelli annuali;
- c) i versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione;
- d) il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 4 – Categorie di Soci

Sono definiti “Aderenti” o “Soci” dell'Associazione:

- I Fondatori;
 - i Soci Ordinari dell'Associazione;
 - i Soci Onorari
- a) l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, fatti salvi i diritti di intervento temporaneo a specifiche attività di cui ai paragrafi successivi. Possono divenire

Soci solo i richiedenti di età maggiore di anni 18;

- b) l'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) sono Fondatori dell'Associazione coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
- d) sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
- e) i Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali meriti o benemeritenze e come tali non hanno obbligo di versare alcuna quota. Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative, a meno che non siano già Soci Ordinari. I Soci Fondatori sono a tutti gli effetti Soci Ordinari di diritto;
- f) la divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

Art. 5 - Domanda di ammissione a Socio Ordinario

- a) chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione e ad impegnarsi a rispettare e ad osservare Statuto e Regolamenti. La domanda di ammissione deve contenere specifica indicazione della “presa

visione” degli scopi, dei mezzi e dell’attività svolta;

- b) la domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo dell' Associazione, compilata su apposito modulo predisposto allo scopo e dietro presentazione di un documento di identità in corso di validità che ne attesti la maggiore età;
- c) l'opportunità di raccogliere all'atto dell'iscrizione ulteriori notizie sarà regolato da apposito regolamento del Consiglio Direttivo. In ogni caso, tali notizie verranno trattate in conformità alle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- d) la domanda di ammissione deve essere controfirmata da due Soci presentatori e contenere l'esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di uniformarsi alle disposizioni ed ai regolamenti in materia di ordine pubblico e di buon costume nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6 - Esame della domanda di ammissione a Socio

- a) il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego;
- b) la delibera del Consiglio Direttivo sull'ammissione o meno dell'aspirante Socio è definitiva ed inappellabile; in caso di mancata

ammissione, il Consiglio stesso non ha obbligo di indicarne il motivo. Se ammesso, il Socio è obbligato a versare immediatamente la quota associativa. La quota associativa avrà, in generale, valenza annuale fino al 31/12 dell'anno di iscrizione, salvo che il Consiglio Direttivo non disponga durate e quote riferibili a periodi inferiori o superiori all'anno, con possibilità di prevedere forme di incentivo al divenire associato per un periodo di permanenza più lungo;

- c) ogni Socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio Direttivo contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini dell'Associazione stessa o priva dei requisiti necessari. Non è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo Socio, ne sospendano o ne escludano uno già Socio;
- d) è in facoltà del Consiglio Direttivo stabilire modalità tecniche per la presentazione della domanda di ammissione;

Art. 7 - Partecipazione provvisoria agli eventi dell'Associazione

- a) in attesa di delibera, l'aspirante Socio potrà tuttavia partecipare all'attività della giornata in via provvisoria versando provvisoriamente "a cauzione" la quota associativa nonché il contributo per l'organizzazione dell'evento stabilito all'occorrenza e presentando la domanda di ammissione. In tal caso, verrà consegnata al Socio una "tessera provvisoria" da restituire al termine dall'evento ed avente validità esclusivamente giornaliera;

b) in caso di non ammissione, entro i due giorni feriali successivi, al Socio che abbia partecipato provvisoriamente alle attività Sociali sarà restituita la quota depositata "a cauzione". Fino al momento della formale delibera di ammissione, e quindi neanche qualora risulti Socio provvisorio, l'aspirante Socio non può essere qualificato come tale e non gode dei relativi diritti, salvo quello di partecipare "una tantum" all'evento nel quale ha fatto richiesta di ammissione e per il quale sia stato "provvisoriamente associato ed autorizzato" al solo scopo di rendersi conto dell'attività effettivamente svolta.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

a) chiunque aderisca all'Associazione potrà in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) avrà efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso;

b) in presenza di inadempimento degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli potrà adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

c) per fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo, assunte quelle informazioni che riterrà opportune, avrà facoltà di sospendere con delibera non impugnabile ed a suo insindacabile giudizio il Socio dall'esercizio dei suoi diritti Sociali per un periodo non superiore a sei mesi. I Soci Fondatori non possono in alcun caso essere sospesi.

Art 9 - Diritti dei Soci

Salvo le eccezioni previste dal presente atto, i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota Sociale hanno diritto:

- a prendere parte alle votazioni;
- a ricevere la tessera Sociale ed a fregiarsi del distintivo Sociale, se in uso;
- a ricevere l'Organo Ufficiale dell'Associazione quando sarà operativo o ad accedere in apposita area riservata del sito internet;
- a servirsi della biblioteca dell'Associazione nonché dei Centri di Informazioni tecniche secondo le norme stabilite dagli appositi regolamenti;
- ad usufruire delle facilitazioni e delle convenzioni eventualmente conseguite dall'Associazione;
- a consultare lo schedario bibliografico;
- a servirsi e ad accedere ai locali dell'Associazione secondo le modalità stabilite

a) i Soci possono partecipare alle attività Sociali solo nel pieno rispetto degli accordi presi anche con altre realtà con cui di volta in volta l'Associazione si convenziona. Ogni Socio è libero di avanzare qualunque proposta agli altri associati ma è tenuto al massimo rispetto delle

- altrui scelte e volontà'. Nelle aree riservate ai Soci e nei luoghi convenzionati l'ingresso agli iscritti, ove istituiti, la partecipazione è condizionata alla effettiva capienza numerica e ad altre esigenze di ordine pubblico, per cui il Socio dovrà attenersi alle direttive del personale in loco;
- b) ogni Socio ha diritto ad usufruire di quelle convenzioni e vantaggi che l'Associazione abbia maturato successivamente alla sua iscrizione, salvo che non sia espressamente previsto il contrario nell'accordo di convenzione e dovrà sostenere le sole spese per la spedizione di eventuali buoni ed inviti. Il Socio non potrà reclamare per riunioni, incontri, eventi, feste o altri programmi annunciati e poi annullati come pure per il mancato rispetto di convenzioni o per disdette da parte di terzi. In tal caso, qualora avesse corrisposto denaro per la partecipazione, le somme gli saranno prontamente restituite;
- c) il Socio è tenuto a corrispondere, di volta in volta ed oltre alla quota associativa annuale, un contributo di partecipazione per rimborsare l'Associazione delle spese sostenute per l'organizzazione delle giornate e delle manifestazioni, di entità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Tale contributo è chiamato "gettone di presenza" e servirà a finanziare le attività dell'Associazione e l'organizzazione di eventi e di quanto altro possa occorrere. I Soci Fondatori sono espressamente liberati dal pagamento di tali contribuzioni;
- d) tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri. Ogni Socio Ordinario in regola con la quota associativa ha diritto di eleggere gli organi Sociali con modalità di votazione a voto

singolo. L'Assemblea dei Soci è sovrana e regola i rapporti tra i Soci;

- e) il Socio sprovvisto di tessera associativa in corso di validità non potrà essere ammesso nei locali dell'Associazione. La tessera associativa potrà essere sia elettronica che cartacea e dovrà essere custodita dal Socio con la massima cura;
- f) a ciascun Socio è concesso di sviluppare progetti personali e svolgere attività in autonomia, anche se incluse tra quelle indicate all'art.2, purché con finalità non in contrasto, per attività, luogo di svolgimento o soggetti coinvolti, con gli scopi associativi.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Aderenti all'Associazione (i "Soci");
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

- a) l'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro il 30 giugno di ciascun anno. Essa inoltre:

- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, mediante elezioni indette sulla base di apposito regolamento che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea stessa;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- b) L'Assemblea è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi degli Aderenti, o da almeno i due terzi dei consiglieri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Firenze in luogo che sarà di volta in volta individuato. L'Assemblea può essere tenuta anche con modalità telematiche da remoto oppure in modo misto (presenza e remoto). A tale scopo, il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre la piattaforma telematica più idonea a garantire la partecipazione dei Soci anche da remoto. Non è prevista la sola partecipazione in presenza.
- c) la convocazione è fatta a cura del Segretario mediante lettera raccomandata o PEC contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti l'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa. Nella convocazione dovrà essere indicato anche l'indirizzo telematico per eventuali partecipazioni da remoto;
- d) in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria potrà deliberare con l'intervento di almeno la metà dei Soci iscritti a libro Soci. Per la seconda convocazione sarà sufficiente l'intervento e la maggioranza dei soli presenti. Le delibere saranno valide in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei Soci Ordinari presenti; per le delibere dell'assemblea straordinaria, non sono richieste maggioranze diverse da quelle stabilite per l'assemblea ordinaria;
- e) per le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre voto favorevole di almeno 3/4 degli associati;
- f) ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia membro del Consiglio Direttivo o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. Le votazioni assembleari avvengono con le modalità che l'Assemblea di volta in volta deciderà, fermo restando il principio di votazione per teste. In caso

di partecipazione telematica, la delega dovrà essere preventivamente inviata al Consiglio Direttivo almeno 24 ore prima della data fissata per l'assemblea, in copia scansionata e con firma autografa;

- g) le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. In ogni caso le delibere Sociali devono essere pubblicate, anche per estratto, sull'Organo Ufficiale dell'Associazione, quando sarà operativo, e sul sito internet dell'Associazione. Tuttavia il Consiglio, in caso di urgenza, ne può dare anticipata comunicazione ai Soci mediante invio per posta ai singoli iscritti;
- h) per l'elezione del Consiglio Direttivo, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili e avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione;
- i) l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione;
- j) il verbale di Assemblea si intende approvato qualora non intervenga opposizione da parte di uno o più Aderenti entro gg. 30 dalla sua pubblicazione sull'Organo Ufficiale;

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

- a) l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri, compresi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che verranno scelti dal Consiglio Direttivo eletto;

- b) i Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili senza limite di numeri di mandati ricoperti;
- c) qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione;
- d) in caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione attingendo alle liste delle votazioni in ordine di preferenza tra i non eletti. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione o della conferma del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione;
- e) dalla nomina a Consigliere non può conseguire un compenso, ma solo un rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto;

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati, dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- la nomina del Presidente, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
 - la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
 - la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
 - l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
 - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
 - l'emanazione di regolamenti interni per la regolamentazione di specifiche attività e delle modalità di voto;
- f) il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
- g) il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, sentito il Consiglio Direttivo, oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei consiglieri. La convocazione può essere fatta mediante lettera raccomandata o PEC, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. Il Presidente è tenuto a predisporre la piattaforma telematica più idonea a garantire la partecipazione anche da remoto. In caso di partecipazione al Consiglio esclusivamente per via telematica di tutti i suoi membri, il luogo ove si tiene la riunione coincide con il luogo ove si trova il Presidente;
- h) il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri;
- i) il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo;
- j) le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione;
- k) per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.

Art. 13 – Il Presidente

- a) al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, nelle forme della delega con le solennità stabilite per legge;
- b) al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo – al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta – l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso

deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

- c) il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- d) il Presidente cura insieme al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni e coadiuvato dal Tesoriere.

Art. 14 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

- a) il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
- b) effettua le comunicazioni ai Soci su richiesta del Consiglio Direttivo;
- c) cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee dei Soci, del Consiglio Direttivo, del libro Soci, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione e di tutti i Libri anche facoltativi in uso all'Associazione;
- d) svolge tutti gli incarichi allo stesso affidati dal Consiglio Direttivo e riferiti alla formale gestione dell'Associazione;

Art. 15 – Il Tesoriere

- a) il Tesoriere cura la gestione delle risorse dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la

tenuta dei libri contabili, predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile esplicativa;

- b) rendiconta al Consiglio Direttivo le spese di gestione e le entrate Sociali;
- c) deposita la propria firma sul conto corrente bancario per potervi operare in autonomia su richiesta del Consiglio Direttivo

Art. 16 – Libri della Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione

- a) tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione;
- b) tutti i libri Sociali e l'elenco Soci sono liberamente consultabili dagli Aderenti a spese del richiedente;
- c) i verbali di assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo, oltre che da eventuali scrutatori;
- d) i verbali del Consiglio Direttivo saranno firmati da chi presiede il Consiglio e da chi funge da Segretario del Consiglio stesso;
- e) tutti i libri Sociali saranno conservati presso il Segretario, mentre i libri fiscali e contabili saranno conservati nella sede legale o presso il Tesoriere;

Art. 17 – Bilancio consuntivo e preventivo

- a) gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo da approvare in Assemblea;
- b) entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e

preventivo dell'anno in corso redatti dal Presidente e dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno;

- c) i bilanci devono restare pubblicati sull'Organo Ufficiale dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione mediante invio dei documenti richiesti a mezzo raccomandata o PEC secondo disponibilità del richiedente, o mediante semplice download dal sito internet;

Art. 18 – Avanzi di Gestione

- a) all'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto e regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
- b) l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 19 – Scioglimento

- a) lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio;
- b) in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non

lucrative di utilità Sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

- a) al fine di dirimere eventuali gravi divergenze fra Soci, su richiesta di un Socio può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Collegio di Probiviri composto da tre membri, scelti tra i Soci che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e che siano iscritti all'Associazione da almeno cinque anni. I membri in carica del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la figura di membro del Collegio dei Probiviri;
- b) il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello statuto da parte degli altri organi dell'Associazione, ai quali può chiedere informazioni e rivolgere raccomandazioni. Se vi è fondato sospetto che un altro organo dell'Associazione abbia commesso gravi irregolarità od abbia agito in violazione dello statuto dell'Associazione, il Collegio dei Probiviri, convoca l'Assemblea chiedendo che questa ne deliberi la decadenza;
- c) il Collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune, comunque improntate alla massima trasparenza e dialettica tra i contendenti;
- d) il lodo probivirale deve sempre essere ispirato a fini conciliativi, esso è vincolante per tutte le parti interessate ed inappellabile. Resta ferma la possibilità di impugnazione presso la Giustizia Ordinaria;
- e) le sanzioni applicabili dal Collegio dei Probiviri, in ordine di gravità, sono: il richiamo formale,

- la censura solenne, la sospensione per 3 mesi dalle attività sociali e l'espulsione;
- f) il lodo, redatto in forma scritta, sarà trasmesso a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile. Il lodo è segreto;
- g) poiché la nomina dei Proviviri è eminentemente onorifica, i Soci che accettano la nomina stessa esplicano l'incarico gratuitamente anche per quanto riguarda le spese vive che dovessero incontrare per l'esplicamento dell'incarico stesso.

Art. 21 - Opponibilità a terzi

- a) nessuna obbligazione, di nessun onere, può essere assunta di fronte a terzi che non sia stata debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, autorizzazione che dovrà risultare da regolare delibera o atto autorizzativo firmato dal Presidente, nonché da atti posti in essere senza formale ratifica dal Presidente stesso ed attinenti alla normale gestione;
- b) in nessun caso il Consiglio Direttivo può autorizzare l'assunzione di alcuna obbligazione cambiaria.

Art. 22 - Organo Ufficiale

- a) l'Organo Ufficiale dell'Associazione è designato dal Consiglio Direttivo. A dirigere tale Organo il Consiglio designa il Presidente il quale potrà, a sua volta, designare altri Soci Ordinari;
- b) l'Organo Ufficiale deve pubblicare nel più breve termine e con precedenza su ogni altra pubblicazione - oltre alle delibere assembleari ed ai referendum - i comunicati del Consiglio Direttivo;

- c) avranno valore di atti ufficiali dell'Associazione soltanto i comunicati contenuti nell'Organo Ufficiale.;

Il Consiglio Direttivo potrà istituire un sito internet dell'Associazione ed eleggerlo ad "Organo Ufficiale". A tale scopo, il Socio MASSIMILIANO ROSSI precisa che:

1. provvederà al trasferimento del dominio "www.esplorazioniurbane.it" a favore dell'Associazione, sito attualmente intestato personalmente;
2. si riserva la proprietà del codice eseguibile attualmente caricato sul sito ma ne consente l'uso all'Associazione fino a revoca ed in modo del tutto gratuito;
3. mantiene per sé gli accessi (userid e password) per la manutenzione del sito internet che il Consiglio Direttivo non potrà revocare senza il consenso dello stesso MASSIMILIANO ROSSI.

Art. 23 - Collegio dei Fondatori

- a) alla scadenza del primo triennio, nel caso in cui il Presidente dell'Associazione o anche uno solo dei componenti del Consiglio Direttivo non vengano rieletti, entrerà automaticamente in funzione il Collegio permanente dei Soci fondatori, con il compito di vigilanza sui nuovi organi Sociali;
- b) quanto sopra per permettere la continuazione dell'Associazione nello spirito che ha portato alla sua costituzione e per garantire il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- c) ove necessario il Collegio dei Soci fondatori, riunito senza formalità, potrà decidere a

maggioranza la cessazione immediata dalla carica di coloro che non svolgano le loro funzioni secondo le finalità dell'Associazione ed in ottemperanza alle norme statutarie, provvedendo alla nomina dei nuovi organi Sociali con le modalita' previste da questo statuto o dal regolamento elettorale;

ADRIANA ADAMO

MARCO ZANAZZI

Art. 24 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Art. 25 -Norma transitoria

I Soci Fondatori costituiscono di diritto fino al 31/12/26 il Consiglio Direttivo. Le cariche fino alla scadenza del mandato sono così' ricoperte:

- a) MASSIMILIANO ROSSI assume per tale periodo la carica di Presidente;
- b) RODOLFO TAGLIAFERRI assume per tale periodo la carica di Vicepresidente;
- c) OLIVIA BINI assume per tale periodo la carica di Segretario;
- d) MARCO ZANAZZI assume per tale periodo la carica di Tesoriere;
- e) ADRIANA ADAMO assume la carica di Consigliere

Firenze, 20/06/23

MASSIMILIANO ROSSI

RODOLFO TAGLIAFERRI

OLIVIA BINI